

CONVENZIONE

TRA

- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. - società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - con sede legale in Via A. Bergamini, 50 Roma, di seguito denominata per brevità Autostrade per l'Italia, rappresentata dal Dott. Ing. Gennario Tozzi nella sua qualità di Condirettore della Direzione Generale Sviluppo Rete;
- COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO, con sede in San Cesario Sul Panaro, Piazza Roma 2, C.F.00311560361 in seguito denominato anche Comune, rappresentato da Arch. Alessandro Magnani nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistico, Edilizia Privata e Ambiente;
- PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena, Via Martiri della Libertà 34, C.F. 01375710363 in seguito denominata anche Provincia, rappresentata dall'Ing. Alessandro Manni nella sua qualità di Direttore dell'Area Lavori Pubblici;

PER DISCIPLINARE

- a) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - a cura e spese di Autostrade per l'Italia - del raccordo viario nord sud in comune di San Cesario sul Panaro in variante alla SP 14 (di seguito anche denominato "Raccordo").
- b) la realizzazione, da parte della Provincia, del predetto "Raccordo";
- c) l'acquisizione, a cura della Provincia, dei sedimi necessari alla realizzazione del "Raccordo", così come meglio specificato nel successivo art.5;
- d) l'erogazione da parte di Autostrade per l'Italia del contributo complessivo, fisso ed invariabile in aumento, di € 25.618.138,48 IVA compresa (Euro venticinquemilioni seicentodiciottomila centotrentotto/48) a favore della Provincia per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti B e C, così come meglio specificato al successivo art. 7;
- e) la concessione, senza alcun onere a carico della Provincia, dell'attraversamento del cavalcavia sito al km. 176+280 dell'autostrada A1 Milano-Napoli ricadente nel tracciato del "Raccordo" (di seguito, per brevità, anche Cavalcavia).

PREMESSO

1. che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A in data 04/08/1997 ha stipulato con l'ANAS S.p.A la convenzione n. 230 – approvata, in pari data, dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro con decreto n. 314 e sostitutiva della convenzione stipulata in data 18/09/1968 – avente ad oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale comprendente anche l'autostrada A1 Milano Napoli;
2. che l'aumento dei volumi di traffico sul tratto d'interconnessione Modena Brennero (A22) – Interconnessione Bologna Borgo Panigale (A1) dal Km 155+650 al Km 187+242 della predetta Autostrada (A1) Milano Napoli, ha reso necessario l'adeguamento della sede autostradale della A1 con l'ampliamento a 4 corsie;
3. che nel corso della Conferenza di Servizi del 14.4.2000 relativa ai lavori di cui al precedente punto 2, da parte degli Enti Territoriali interessati è stata riaffermata l'esigenza di realizzare - oltre alle opere di mitigazione ambientale e di sicurezza prescritte nell'ambito dei pareri favorevoli della Regione Emilia Romagna e del Ministero dell'Ambiente, rilasciati,

rispettivamente, con D.G. 1526 del 30.7.1999 e con Decreto n. 4903 del 24.5.2000 - anche altre opere di qualificazione e potenziamento della viabilità ordinaria, funzionali e complementari all'esercizio autostradale in loco;

4. che il Raccordo, di cui sarà destinataria la Provincia, rientra tra le predette opere di qualificazione e potenziamento della viabilità ordinaria;

5. che in data 8.2.2002, tra ANAS S.p.A., Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Comune di San Cesario sul Panaro, Comune Campogalliano, Comune di Castelfranco Emilia e Comune di Crespellano, è stata perfezionata apposita convenzione con la quale, tra l'altro, sono state disciplinate e poste a carico di Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. le modalità di realizzazione del Raccordo e di acquisizione direttamente in capo alla Provincia delle aree a tal fine necessarie;

6. che, per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30.05.2003, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 - Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia S.p.A. il ramo d'azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04.08.1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l'Italia S.p.A., a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale conferito;

7. che in data 24 novembre 2003 ANAS S.p.A. e Autostrade per l'Italia hanno stipulato una convenzione - registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26 novembre 2003 serie 3, n. 19.639 - con la quale l' ANAS S.p.A. ha riconosciuto che Autostrade per l'Italia è succeduta, senza soluzione di continuità, ad Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi;

8. che in data 12.10.2007 ANAS S.p.A. ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04/08/1997 e dei successivi atti aggiuntivi;

9. che nel corso della riunione del 18.05.2006, tenutasi presso la Regione Emilia Romagna - Assessorato Mobilità e Trasporti, Autostrade per l'Italia, si è dichiarata disponibile ad elaborare il progetto del Raccordo secondo il nuovo tracciato indicato dal Comune;

10. che in virtù anche degli impegni assunti in data 18.05.2006, Autostrade per l'Italia ha redatto il progetto definitivo inerente il Raccordo, il quale è stato positivamente valutato dal Comune con Prot. 13663 del 21.09.2011 ed ha ricevuto la validazione tecnica dell'ANAS S.p.A. con Prot. CDG-0083505-P del 13.06.2012 ;

11. che a seguito di ulteriori riunioni ed incontri tecnici a tale scopo convenuti e in considerazione delle istanze avanzate dalla Provincia con nota prot. 60054 del 22.06.2012, l'attuale soluzione progettuale del Raccordo differisce lievemente, per quanto concerne espropri e interferenze, dal progetto di cui al precedente punto 10;

12. che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/11/2011 il Comune di San Cesario sul Panaro ha adottato la variante urbanistica del Piano Regolatore Generale di San Cesario sul Panaro e con successiva Deliberazione n. 57 del 29/11/2012, ha approvato definitivamente la predetta variante urbanistica determinandone pertanto la conformità urbanistica del "Raccordo";

13. che in considerazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori autostradali di cui al precedente punto 2, le parti con il presente atto intendono modificare, come di fatto modificano, gli impegni reciprocamente assunti con la convenzione del 8.2.2002 di cui al precedente punto 5 limitatamente agli interventi di realizzazione del Raccordo;

14. che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

15. che Autostrade per l'Italia con nota n. 13192 del 25/06/2013 ha provveduto ad inviare alla Provincia ed al Comune il progetto definitivo di cui alla premessa 11);

16. che la Provincia in data..... ha provveduto alla verifica del progetto definitivo di cui alla precedente premessa n. 11) ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 45, 47, 49 del DPR 207/2010;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Riferimento alle premesse

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto

La presente convenzione definisce gli impegni delle parti contraenti in ordine alle attività relative alla realizzazione, gestione e manutenzione del "Raccordo" in Comune di San Cesario sul Panaro.

Art. 3

Elaborati allegati

Si allega alla presente Convenzione, per formarne parte integrante e sostanziale, la sottoriportata documentazione di progetto definitivo:

- 1) STP 001-9 "Elenco Elaborati";
- 2) STP 002-7 "Relazione tecnico-descrittiva";
- 3) STD 001-5 "Planimetria d'inquadramento generale";
- 4) CCP 003-6 "Quadro economico e riepilogo dei lavori";
- 6) STD 003-4 "Sezioni tipo – Viabilità principale";
- 7) STD 004-3 "Sezioni tipo – Rotatorie";
- 8) STD 029-1 "Dune in terra – sezioni tipo";
- 9) STR 002 "Planimetria, profilo e sezione";

- planimetria delle competenze manutentorie allegato sub "A"

già in possesso delle parti, che è sottoscritta separatamente dall'atto stesso a firma:

dell'ing. Stefano Storoni, per Autostrade per l'Italia avendone con il presente atto specifica delega;

del _____ per il Comune avendone con il presente atto specifica delega;

del _____ per la Provincia avendone con il presente atto specifica delega;

Art. 4

Attività ed oneri a carico di Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia, previa approvazione della presente convenzione da parte del "Ministero" di cui al successivo art.19, si impegna a quanto di seguito riportato:

1. supportare la Provincia nella redazione delle repliche alle eventuali osservazioni conseguenti alle pubblicazioni ai fini espropriativi;
2. redigere la progettazione esecutiva del "Raccordo" in conformità al progetto definitivo di cui alla premessa n. 11), articolandola in due lotti funzionali:
 - A. Il primo riguardante la Variante stradale
 - B. Il secondo riguardante le dune antirumore in terra.

Autostrade per l'Italia si impegna altresì a completare e/o modificare la succitata progettazione esecutiva a seguito delle eventuali osservazioni, ritenute accoglibili, eccettuate dai proprietari dei terreni interessati dalla procedura espropriativa effettuata dalla Provincia per l'acquisizione delle aree di terzi necessarie alla realizzazione del "Raccordo" e/o dagli Enti coinvolti nell'iter autorizzativo, in modo tale da poter consegnare alla Provincia il progetto esecutivo, suddiviso nei due lotti funzionali sopra descritti, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ad Autostrade per l'Italia delle succitate osservazioni.

3. sottoporre il succitato progetto esecutivo ed il relativo quadro economico all'approvazione del "Ministero";
4. a corrispondere alla Provincia a titolo di rimborso, le spese per lo svolgimento degli adempimenti necessari per la realizzazione del "Raccordo" nei limiti dell'importo individuato nel successivo art. 7 con le modalità indicate al successivo art. 8;
5. rilasciare alla Provincia la concessione di attraversamento, senza alcun onere a carico della Provincia stessa, del cavalcavia sito al km. 176+280 dell'autostrada A1 Milano Napoli, così come disciplinato al successivo art. 10;
6. provvedere a propria cura e spese e responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura del succitato cavalcavia, così come descritto al successivo art 13 ed evidenziato nella planimetria delle competenze gestionali e manuttorie allegata sub "A;

Art. 5

Attività ed oneri a carico della Provincia

Al fine di consentire la realizzazione del "Raccordo", la Provincia, dopo la sottoscrizione della presente convenzione e la sua approvazione da parte del "Ministero", assumerà a tutti gli effetti di legge la qualità di soggetto attuatore del "Raccordo" e, conseguentemente, provvederà a propria cura e a spese di Autostrade per l'Italia, nei limiti dell'importo del successivo art. 7, agli adempimenti necessari al fine di:

- verificare e validare il progetto esecutivo redatto da Autostrade per l'Italia di cui al precedente art. 4 ai sensi di quanto disposto dall'art. 112 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni;
- ottenere tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione del "Raccordo";
- provvedere a tutte le procedure di esproprio e di occupazione temporanea di aree ed ai relativi pagamenti sulla base della dichiarazione di pubblica utilità disposta dalla Provincia stessa. Resta inteso che la Provincia intesterà direttamente in capo ad Autostrade per l'Italia le aree espropriate sulle quali ricadranno le spalle del "Cavalcavia";
- assumere in proprietà tutte le aree di proprietà del Comune cedute gratuitamente alla Provincia, necessarie per la realizzazione del "Raccordo". Resta inteso che la Provincia provvederà alla redazione dei necessari tipi di frazionamento e che resteranno in capo alla Provincia medesima tutti gli oneri necessari per il perfezionamento del predetto trasferimento immobiliare.

- realizzare il “Raccordo” di che trattasi.

In particolare:

- avvalendosi delle procedure ad evidenza pubblica, provvederà ad appaltare la realizzazione dei lavori, compresa la rimozione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici e le incombenze relative alla ricerca ed eventuale ritrovamento di reperti archeologici;
- provvederà alle attività per l’affidamento dei lavori, alla Direzione Lavori e servizi di Project Management in genere, nonché agli incarichi relativi alla sicurezza (D.lgs. 81/2008) ed ai collaudi statici e tecnico-amministrativi;
- informerà Autostrade per l’Italia dello stato di avanzamento dei lavori, a far data dalla efficacia del presente atto di cui al successivo art. 19, con cadenza semestrale (maggio-novembre);
- curerà tutte le attività necessarie ad una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo che sarà effettuato a cura di tecnici nominati dalla Provincia;
- provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla gestione e alla manutenzione del “Raccordo” e del Cavalcavia così come meglio descritto nei successivi artt. 12 e 13 ed evidenziato nella planimetria delle competenze gestionali e manutentorie allegata sub “A”;

- Art. 6 -

Attività ed oneri a carico del Comune

Il Comune con la sottoscrizione del presente atto s’impegna a quanto di seguito riportato:

- cedere in proprietà alla Provincia a titolo gratuito, le eventuali aree di sua proprietà necessarie per la realizzazione del “Raccordo”. Resta inteso che, nelle more di detto trasferimento di proprietà il Comune s’impegna a mettere a disposizione gratuita della Provincia le predette aree, libere da persone, cose, ed animali, prima dell’inizio dei lavori, così come risultante da apposito verbale di consegna;
- provvedere a propria cura, spese, responsabilità a parte della manutenzione ordinaria e straordinaria del “Raccordo”, così come meglio descritto nel successivo art. 12 ed evidenziato nella planimetria delle competenze gestionali e manutentorie allegata sub “A”;

- Art. 7 -

Corrispettivi

Autostrade per l’Italia s’impegna a corrispondere alla Provincia, l’importo massimo complessivo di €25.618.138,48 IVA compresa (Euro venticinquemilioni seicentodiciottomila centotrentotto/48), da considerarsi fisso ed invariabile in aumento, come risultante dal quadro economico del progetto definitivo allegato al presente atto.

La Provincia dà atto che, nella determinazione del corrispettivo, si è tenuto conto di tutti gli oneri, diretti ed indiretti legati al progetto in argomento, avendo individuato, in accordo con Autostrade per l’Italia, tutte le possibili voci di spesa e la loro entità, commisurate al tempo di esecuzione e di messa in esercizio secondo programmi congiuntamente redatti ed approvati.

Eventuali maggiori costi, a qualunque titolo sostenuti ancorché non dipendenti dalla volontà della Provincia, non comporteranno alcun diritto per la Provincia stessa di avanzare richieste di risarcimento e/o di indennizzo verso Autostrade per l’Italia e/o il “Ministero”.

L'importo complessivo, massimo fisso ed invariabile in aumento di €25.618.138,48 IVA compresa (Euro venticinquemilioni seicentodiciottomila centotrentotto/48) è stato determinato in base della stima dei seguenti corrispettivi:

a) € 15.392.122,84 (Euro quindicimilioni trecentonovantaduemila centoventidue/84), quale importo presunto dell'appalto al lordo del ribasso di cui:

- € 14.520.870,60 (Euro quattordicimilioni cinquecentoventimila ottocentosettanta/60) per lavorazioni compensate a corpo e a misura, al netto degli oneri di sicurezza;
- €871.252,24 (Euro ottocentosettantunomila duecentocinquantadue/24), per oneri relativi ai piani di sicurezza;

b) € 5.779.892,44 (Euro cinquemilioni settecetosettantanovemila ottocentonovantadue/44), quale importo presunto per "oneri relativi alle somme a disposizione" comprensivi dei costi per espropri, rimozione interferenze, prove, indagini archeologiche e prove acustiche, imprevisti e spese generali (al netto degli oneri per la progettazione e redazione dei piani di sicurezza in fase di progettazione, pari ad € 654.119,00 Euro seicentocinquantaquattromila centodiciannove/00) con cui debbono ritenersi forfettariamente compensati gli oneri per direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo;

c) € 4.446.123,21 (euro quattromilioni quattrocentoquarantaseimila centoventitre/21), per IVA calcolata al 21%.

Il costo complessivo dell'opera, che sarà definitivamente determinato solo a seguito di conto finale, non potrà subire nessuna variazione in aumento.

Resta inteso che Autostrade per l'Italia riconoscerà alla Provincia, nei limiti dell'importo massimo pari ad € 25.618.138,48 IVA compresa (Euro venticinquemilioni seicentodiciottomila centotrentotto/48), gli oneri connessi alle eventuali varianti in corso d'opera a norma di legge di cui all'art. 132 comma 1 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonché le riserve iscritte dall'appaltatore che siano motivate da situazioni riconducibili ad anomalo andamento dei lavori non imputabili alla Provincia.

La Provincia pertanto non potrà avanzare richieste di risarcimento e/o maggiori importi a carico di Autostrade per l'Italia e/o del "Ministero" al di fuori delle tipologie previste al precedente comma, ovvero per i casi previsti nel precedente comma ma che determinino un ammontare eccedente l'importo massimo complessivo pari ad € 25.618.138,48 IVA compresa (Euro venticinquemilioni seicentodiciottomila centotrentotto/48).

La Provincia dovrà altresì dare evidenza ad Autostrade per l'Italia delle eventuali varianti in corso d'opera ex art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore motivate da situazioni riconducibili ad anomalo andamento dei lavori non imputabili alla Provincia, al fine di ottenere il riconoscimento delle stesse nel limite dell'importo massimo pari ad € 25.618.138,48 IVA compresa (Euro venticinquemilioni seicentodiciottomila centotrentotto/48), così come previsto al successivo art. 8. Tali perizie di variante saranno da Autostrade per l'Italia medesima condivise con il "Ministero".

Art. 8

Pagamenti

Autostrade per l'Italia si impegna a corrispondere alla Provincia gli importi specificati in dettaglio nel precedente articolo 7 secondo le seguenti scadenze e modalità:

1. €5.123.627,69 (Euro cinquemilioni centoventitremila seicentoventisette/69), IVA compresa, pari al 20% dell'importo complessivo, all'efficacia della presente convenzione di cui al successivo art. 19;
2. €5.123.627,69 (Euro cinquemilioni centoventitremila seicentoventisette/69), IVA compresa, pari al 20% dell'importo complessivo, alla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto;

3. € 5.123.627,69 (Euro cinquemilioni centoventitremila seicentoventisette/69),, IVA compresa, pari al 20% dell'importo complessivo, all'emissione del SAL corrispondente al 30% dell'importo dei lavori;
4. €5.123.627,69 (Euro cinquemilioni centoventitremila seicentoventisette/69), IVA compresa, pari al 20% dell'importo complessivo, all'emissione del SAL corrispondente al 60% dell'importo dei lavori;
5. il restante importo IVA compresa, a saldo, all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. Tale ultimo importo sarà determinato a consuntivo dopo che Autostrade per l'Italia avrà esaminato la documentazione atta a giustificare la spesa effettuata, inviata dalla Provincia, comprensiva delle eventuali varianti ex legge ex art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e riserve iscritte dall'appaltatore motivate da situazioni riconducibili ad anomalo andamento dei lavori non imputabile alla Provincia. Qualora, da detta documentazione, risultasse un costo complessivo "a consuntivo" inferiore a quanto già erogato da Autostrade per l'Italia la Provincia s'impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccedenza. Nel caso in cui, dalla documentazione sopracitata, risultasse -invece- un costo complessivo maggiore rispetto a quanto erogato da Autostrade per l'Italia la stessa erogherà alla Provincia il restante importo fino al limite massimo di € 25.618.138,48 IVA compresa (Euro venticinquemilioni seicentodiciottomila centotrentotto/48).

I pagamenti saranno effettuati da Autostrade per l'Italia alla Provincia entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, correlata della necessaria rendicontazione.

Autostrade per l'Italia invierà al "Ministero" tutta la documentazione che certifichi l'avvenuto pagamento degli importi di cui sopra al fine del riconoscimento degli stessi importi ad investimento.

Con la presente Convenzione, la Provincia dà -quindi- atto ad Autostrade per l'Italia che, con la corresponsione delle somme indicate nel presente articolo, sarà soddisfatto e compensato per qualsivoglia costo, spesa ed onere di qualsiasi natura sopportato a causa della realizzazione del "Raccordo".

-Art. 9-

Responsabilità

Autostrade per l'Italia sarà responsabile della completa progettazione del "Raccordo.

La Provincia sarà responsabile delle procedure di esproprio, dell'appalto, della costruzione dell'opera, della correttezza delle relative procedure nonché della legittimità delle procedure autorizzative, dei necessari collaudi sia statici che amministrativi ed, infine, della presa in consegna ed esercizio dell'opera viaria.

Ferme restando le responsabilità della Provincia, come sopra precisato, Autostrade per l'Italia ed il "Ministero" si riservano la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo riterranno opportuno, lo stato di avanzamento delle opere e il regolare svolgimento dei lavori, nonché di accedere ai cantieri, previa comunicazione alla Provincia con 24 ore di anticipo, senza che ciò comporti responsabilità alcuna in merito allo svolgimento dei lavori ed alla loro regolare esecuzione.

-Art 10-

Realizzazione del Cavalcavia

Autostrade per l'Italia, per quanto di sua spettanza, consente alla Provincia -previa approvazione della presente convenzione da parte del "Ministero"-, di realizzare il cavalcavia posto in attraversamento dell'autostrada A1 Milano – Napoli alla progr. Km 176+280.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto apposito Verbale di Inizio Lavori tra Autostrade per l'Italia, e per essa la Direzione 3° Tronco di Bologna, e la Provincia che dovrà disciplinare i tempi e le modalità realizzative del Cavalcavia in conformità al progetto esecutivo.

La Provincia si impegna ad osservare nel corso della realizzazione del Cavalcavia tutte le vigenti norme in tema di opere pubbliche come pure le norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'autostrada in presenza di traffico nonché le altre leggi e normative regolanti la materia che, pur non allegate al presente atto, la Provincia dichiara di conoscere ed osservare.

Ogni operazione riguardante variazioni o limitazioni di traffico dell'autostrada - resa necessaria per la costruzione del Cavalcavia - dovrà essere concordata e preventivamente autorizzata per iscritto da Autostrade per l'Italia Direzione 3° Tronco e dovrà avvenire alla presenza di un incaricato di Autostrade per l'Italia e, ove necessario, della Polizia Stradale, il cui intervento sarà richiesto dalla Provincia alla Sezione competente.

Resta inteso che se durante i lavori di posa del Cavalcavia si rendesse necessaria la chiusura della sede autostradale, i relativi oneri non saranno addebitati da Autostrade per l'Italia alla Provincia.

Autostrade per l'Italia si riserva la facoltà, durante la realizzazione del Cavalcavia, di disporre nei confronti della Provincia in qualunque momento e a semplice richiesta, la sospensione dei lavori per la tutela e sicurezza del traffico autostradale senza che la Provincia medesima possa pretendere compensi, indennizzi e/o rimborsi di alcun genere.

Durante tutte le fasi dei lavori di cui sopra, dovranno essere apposti e mantenuti in opera, nonché garantiti a completa cura e spese della Provincia:

- la segnaletica orizzontale e verticale (anche luminosa). Il materiale segnaletico di tipo autostradale sarà posto in opera direttamente dalla Provincia, previa approvazione da parte della Direzione 3° Tronco dei singoli schemi;
- la guardiania diurna e notturna di cantiere.

La Provincia si impegna a comunicare immediatamente alla Direzione 3° Tronco qualsiasi anomalia dovesse verificarsi in sede di esecuzione del Cavalcavia, rispetto alla programmazione concordata, affinché questa possa adottare o richiedere tempestivamente tutti gli accorgimenti che, caso per caso, si rendessero necessari.

Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e delle sue pertinenze, o per lavori di qualsivoglia natura connessi alle necessità dell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni, o spostamenti del Cavalcavia, Autostrade per l'Italia sarà tenuta a provvedere a sua cura e spese a tali variazioni o spostamenti, ivi compresi gli eventuali raccordi con la viabilità provinciale insistente sul Cavalcavia, lasciando sollevata da qualsiasi onere al riguardo la Provincia.

La Provincia non potrà apportare alcuna modifica alle caratteristiche del Cavalcavia qui considerato, rispetto a quanto risulterà dal progetto esecutivo e conseguenti eventuali varianti.

-Art. 11-

Verbale di fine lavori

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente convenzione, alla presenza di tecnici delle parti, si procederà ad effettuare un sopralluogo per constatare la regolarità delle succitate opere e la loro rispondenza al progetto esecutivo.

E' facoltà del "Ministero" intervenire con un proprio rappresentante al predetto sopralluogo.

Al termine della visita sarà redatto regolare verbale in tre originali, uno per la Provincia, uno per Autostrade per l'Italia ed uno per il Comune.

Solo dopo che la predetta visita abbia avuto esito favorevole, si potrà dar luogo all'apertura al traffico del "Raccordo" e del Cavalcavia.

A far data dal predetto verbale, Autostrade per l'Italia provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla manutenzione della struttura del "Cavalcavia", così come meglio specificato al successivo art.12.

Resta altresì convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza la Provincia sarà la sola responsabile della stabilità e buona esecuzione del “Raccordo” e del relativo “Cavalcavia”, nei limiti di quanto previsto al precedente art. 9, riconoscendo che la constatazione di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità ad Autostrade per l’Italia e/o al Ministero.

Le spese per le visite di collaudo, prove di carico per qualsivoglia altra verifica, che si ritenesse necessaria far eseguire, saranno a carico della Provincia e saranno liquidate secondo le modalità che alla Provincia stessa saranno impartite da Autostrade per l’Italia e dal “Ministero”.

La Provincia s’impegna a consegnare ad Autostrade per l’Italia copia del progetto As Built del Cavalcavia e di tutta la documentazione attestante le prove di carico eseguite sul “Cavalcavia” oltre alla dichiarazione di conformità” da parte del D.L che dovrà certificare la fine dei lavori e la conformità al progetto ed alle eventuali varianti in corso d’opera, nonché dei conseguenti collaudi.

-Art. 12-

Gestione e Manutenzione del Raccordo

Fermo restando quanto convenuto nel successivo art. 13, la Provincia provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla gestione, esercizio e manutenzione del Raccordo ai sensi dell’art 14 del vigente Codice della strada nel tratto evidenziato con colorenella planimetria delle competenze manutentorie allegata sub “A” .

Il Comune provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla gestione, esercizio e manutenzione del Raccordo ai sensi dell’art 14 del vigente Codice della strada nel tratto evidenziato con colorenella planimetria allegata sub”A”.

Il Comune provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di illuminazione pubblica e di utilizzo di forza motrice per eventuali impianti di sollevamento nei sottopassi, nonché ad intestare a sé la fatturazione dei consumi elettrici e idrici.

Il Comune provvederà inoltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere in verde che dovessero essere realizzate all’interno delle rotatorie.

La Provincia provvederà alla gestione e manutenzione di tutti i fossi di guardia, delle scarpate e degli eventuali sistemi di fitodepurazione connessi alla piattaforma stradale.

-Art. 13-

Gestione e Manutenzione del Cavalcavia

La Provincia provvederà a propria cura, spese e responsabilità, alla completa ed accurata gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria- ai sensi dell’art 14 del vigente Codice della strada -delle rampe di accesso alle opere di scavalco e sue pertinenze, delle opere di piattaforma quali il pacchetto stradale, la segnaletica orizzontale e verticale, l’idraulica, le scarpate e i giunti, nonché dell’arredo dell’intero cavalcavia, ivi incluse le barriere di sicurezza e le reti a protezione dell’area sottostante.

La Provincia provvederà inoltre a propria cura, spese e responsabilità alla gestione del traffico veicolare e all’esecuzione di tutte le operazioni necessarie al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la percorribilità della piattaforma stradale, ivi incluse le operazioni di sgombero neve, manutenzione delle aree a verde e vigilanza affinché le aree interessate dalle opere di scavalco restino libere da ogni sorta di rifiuti.

La Provincia curerà anche la pulizia e lo sfalcio delle erbe infestanti al di fuori delle pertinenze autostradali.

Resta inteso che qualora durante i predetti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Provincia dovesse essere necessaria la chiusura della sede autostradale, i relativi oneri

saranno posti a carico della Provincia e quantificati e comunicati alla Provincia stessa da Autostrade per l'Italia e per essa la competente Direzione di Tronco.

Autostrade per l'Italia provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla completa e accurata manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura del "cavalcavia" (soletta, travi, e spalle), escluso quanto di competenza della Provincia.

Autostrade per l'Italia avrà il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale, previo avviso scritto alla Provincia da comunicarsi con almeno quindici giorni di anticipo al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza in corrispondenza del Cavalcavia, quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto o per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente il Cavalcavia ed il traffico autostradale. In tali occasioni la Provincia provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari.

Per lo svolgimento di attività manutentoria che comporti occupazione di sede autostradale o interruzione del traffico ivi transitante, la Provincia dovrà coordinarsi con Autostrade per l'Italia, previo avviso scritto che dovrà esserle comunicato almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori ed attenersi alle prescrizioni che la stessa potrà impartire riguardo a tempi e modalità esecutive dei lavori.

Autostrade per l'Italia potrà richiedere che i lavori di manutenzione cui è tenuta la Provincia siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni a salvaguardia della proprietà e del traffico autostradale, ferma restando ogni responsabilità al riguardo in capo alla Provincia.

Per lo svolgimento dell'attività manutentoria o di sorveglianza delle struttura del Cavalcavia di che trattasi nonché delle sottostanti infrastrutture autostradali ed annesse pertinenze di competenza di Autostrade per l'Italia, la Provincia garantirà l'accesso all'opera, al personale ed ai mezzi di Autostrade per l'Italia o a ditta o persona da quest'ultima incaricata.

-Art. 14-

Posa di sottoservizi ed eventuali interferenze

La presente convenzione non contempla la posa di sottoservizi nel "Cavalcavia", pertanto resta espressamente convenuto tra le parti che l'eventuale posa di sottoservizi lungo il cavalcavia medesimo e relative rampe di accesso, nell'interesse e ad opera di qualsivoglia soggetto, potrà avvenire solo previo rilascio di apposito atto concessorio a titolo oneroso da parte di Autostrade per l'Italia e previa approvazione dello stesso da parte del "Ministero".

La Provincia si impegna a comunicare detto obbligo concessorio ai soggetti che intendessero effettuare la suddetta posa di sottoservizi.

-Art. 15-

Reclami di terzi

La Provincia dà atto di aver verificato la legittimità di tutti i provvedimenti di propria competenza necessari per la realizzazione dell'opera di che trattasi, con particolare riferimento alle variazioni urbanistiche, territoriali e viarie. Conseguentemente, Autostrade per l'Italia e il "Ministero" sono sollevate da ogni eventuale molestia, reclamo e/o azione, anche di natura risarcitoria, avanzata da terzi.

Per quanto coerenti e compatibili con le disposizioni convenute con il presente atto, vigono tra le parti tutti gli impegni reciprocamente assunti con la convenzione citata al punto 5 delle premesse.

Il Comune e la Provincia danno atto che, con il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Art.8, si intende assolto l'impegno di Autostrade per l'Italia contenuto nella succitata convenzione

di cui alla premessa n. 5) in merito alla realizzazione del “Raccordo” e pertanto viene a porsi nel nulla qualsiasi ragione di danno o di doglianza scaturente dalla realizzazione dell’opera oggetto del presente atto e per l’effetto lo stesso Comune e la Provincia ed i propri aventi causa nulla avranno a pretendere da Autostrade per l’Italia e dal “Ministero” in ragione di danni, mancati utili e maggiori oneri-

Art. 16

Informativa per la gestione dei dati di contratto

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l’Italia da EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art.7 del suddetto D. Lgs.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

Art. 17

Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti alla presente convenzione ed agli atti conseguenti sono a carico di Autostrade per l’Italia.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2° del testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/04/86 n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso nei pubblici registri a cura e spese di. Autostrade per l’Italia e sosterà l’imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Le parti dichiarano di seguito i rispettivi numeri di Codice Fiscale:

Autostrade per l’Italia: 07516911000,

Comune: 00311560361

Provincia: 01375710363

Art. 18

Domicilio

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari Autostrade per l’Italia e il Comune e la Provincia eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi.

Art. 19

Efficacia

L’efficacia del presente atto è subordinata alla sua approvazione da parte del “Ministero”.

La presente convenzione avrà durata pari a quella della Convenzione Unica di cui in premessa al punto 8, e cioè fino al 31.12.2038.

Al termine della concessione assentita nella predetta convenzione, ovvero in caso anticipata cessazione della stessa, il Ministero subentrerà in tutti i patti contemplati con il presente atto.

Art. 20

Referenti

Per quanto concerne gli impegni convenuti col presente atto le parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

-per Autostrade per l'Italia con: DGSR/RNO/SS;

-per il Comune con: _____

-per la Provincia con: _____

Art.21

Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente concessione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Si allega per formarne parte integrante e contestuale la documentazione di progetto definitivo.

Il presente atto consta di n. fogli.

Fatta in 5 originali, una per il Comune, una per la Provincia due per Autostrade per l'Italia e una per il "Ministero".

Roma, lì

Per Autostrade per l'Italia _____

Per il Comune _____

Per la Provincia _____